

Documentazione in allegato alla Domanda di Agibilità

1. DOMANDA IN BOLLO REDATTA SUL APPOSITO MODULO IN ALLEGATO
2. CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE IN C.A. O STRUTTURE METALLICHE, OVVERO PERIZIA DI IDONEITA' STATICA ASSEVERATA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;
3. COPIA DELLA DENUNCIA PER L'ISCRIZIONE AL CATASTO FABBRICATI MUNITA DELLA ATTESTAZIONE DELL' AVVENUTA PRESENTAZIONE AGLI UFFICI TECNICI ERARIALI E PLANIMETRIE ALLEGATE ;
4. N. 1 COPIA DELL' ULTIMO ELABORATO GRAFICO CONFORME AI LAVORI ESEGUITI ;
5. DICHIARAZIONE CHE CERTIFICA LA CONFORMITÀ AL PROGETTO APPROVATO, L'AVVENUTA PROSCIUGATURA DEI MURI E LA SALUBRITA' DEGLI AMBIENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SCARICHI ED UTENZE, NONCHE' DI AVVENUTO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI di CONCESSIONE/PERMESSO di COSTRUIRE E DI CONVENZIONE EDILIZIA, RISPETTO DEGLI STANDARD A PARCHEGGIO E VERDE;
6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ O CERTIFICATO DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI INSTALLATI AI SENSI DELL' ART. 11 LEGGE 05.03.90 N. 46 (*REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI*) ;
7. DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DELLA PROPRIETÀ CHE CERTIFICA LA CONFORMITÀ AL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 4° DELLA LEGGE 09.01.89 N. 13, LEGGE 05.02.92 N. 104 E ART. 10 DEL D.M. 14.06.89 N. 236 (*ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE*) ;
8. DICHIARAZIONE FINALE CONGIUNTA (DIRETTORE LAVORI, COMMITTENTE, IMPRESA, PROGETTISTA IMPIANTI, PROGETTISTA LEGGE 10/91) E DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL' APPLICAZIONE DELLA LEGGE 09.01.91 N. 10 (*CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI*) ;
9. CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE DEI VIGILI DEL FUOCO, OVVERO SE ESENTE DICHIARAZIONE IN BASE AL D.M. DEL 16.02.82., OVVERO DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3, COMMA 5 E ART. 5 DEL D.P.R. 12/01/1998 N. 37 NEI CASI PREVISTI;
10. COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI SEGRETERIA DA EFFETTUARSI PRIMA DEL RILASCIO DELL'ATTO, PRESSO LO SPORTELLO DELLA TESORERIA (UNICREDIT BANCA AGENZIA DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 5 MONCALIERI) IN CONTANTI O CON ASSEGNO CIRCOLARE INTESTATO AL TESORIERE DEL COMUNE DI MONCALIERI, PER UN IMPORTO DI EURO 51,65.

La DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO E' COMUNQUE SUBORDINATO AL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE INDOTTA,(per i casi di interventi soggetti a tale applicazione ed in aree sottoposte a tale procedura) IN APPLICAZIONE DELL'ART. 18 ULTIMO COMMA N.T.A. DEL PIANO REGOLATORE COME MEGLIO SPECIFICATO NELLA D.C.C. DEL 20/09/2002 N. 86.

In caso di mancata presentazione della documentazione necessaria l'istruttoria verrà sospesa e la pratica archiviata.

Si rammenta che non è possibile occupare i locali in assenza del certificato/attestazione di abitabilità pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 si comunica che:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO della pratica in oggetto è il geom. Fulvio GIACOMASSO (tel. 6401272)

IL FUNZIONARIO AL QUALE È AFFIDATA LA CONDUZIONE E L'ISTRUTTORIA e a cui rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il geom. Gianni MUSCI ufficio edilizia privata (tel.6401293)

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso gli uffici del Settore Urbanistica - Edilizia Privata durante l'orario di ricevimento al pubblico (lunedì , mercoledì e venerdì 8.30/12.15).

ESTRATTO dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - s.o. n. 239)
aggiornato al d.lgs. n. 301 del 2002

Art. 24 (L) - Certificato di agibilità

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

- a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
- b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
- c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli [articoli 113 e 127](#), nonché all'[articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10](#), ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli [articoli 111 e 126 del presente testo unico](#).

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli [articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

- a) certificato di collaudo statico di cui all'[articolo 67](#);
- b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'[articolo 62](#), attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
- c) la documentazione indicata al comma 1;
- d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'[articolo 77](#), nonché all'[articolo 82](#).

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL di cui all'[articolo 5, comma 3, lettera a\)](#). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)

1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'[articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#).